

Regolamento per l'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) in ambito didattico

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina in via provvisoria le modalità di utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale (IA) all'interno delle attività didattiche dell'Istituto, nel rispetto della normativa europea (Reg. UE 2024/1689 – AI Act) e nazionale, delle linee guida AgID e MIM e dei principi di etica e tutela dei diritti fondamentali degli studenti.

L'obiettivo è favorire un impiego consapevole, sicuro e responsabile delle tecnologie, garantendo la centralità del ruolo docente e la protezione dei dati personali.

L'Istituto riconosce le potenzialità formative e organizzative dell'IA, ma anche la necessità di adottare cautele adeguate per tutelare i diritti, la privacy e il benessere di studenti, personale e delle famiglie.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

- docenti, studenti e personale scolastico nell'ambito delle attività didattiche;
- strumenti e applicazioni di IA utilizzati a supporto della progettazione, erogazione, valutazione e personalizzazione dei percorsi formativi.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli usi di IA in ambito amministrativo, disciplinati da specifico regolamento.

Art. 3 – Principi generali

1. L'utilizzo degli strumenti di IA è ammesso esclusivamente nei casi in cui essi siano classificati come **a rischio minimo o limitato** ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689.
2. L'IA deve essere utilizzata come **strumento di supporto** e non come sostituto dell'attività didattica o valutativa del docente.
3. L'impiego degli strumenti deve rispettare i principi di:
 - trasparenza e correttezza,
 - imparzialità e non discriminazione,
 - sicurezza digitale,
 - inclusione e accessibilità.

Art. 4 – Divieti

1. È **proibito** l'utilizzo di strumenti di IA che comportino:
 - trattamento di **dati personali** di studenti, docenti o altri soggetti (in conformità al GDPR e al Codice Privacy);
 - riconoscimento o deduzione di emozioni, stati d'animo o intenzioni degli studenti, salvo eccezioni per motivi medici o di sicurezza, come previsto dall'art. 5 dell'AI Act;
 - profilazione o sorveglianza degli studenti al di fuori delle attività didattiche.

2. È vietato l'uso di strumenti di IA per la **valutazione automatizzata** degli studenti senza l'intervento e la validazione finale del docente.

Art. 5 – Modalità di utilizzo consentite

Il presente Regolamento intende disciplinare le prime fasi dell'introduzione degli strumenti di IA a scuola. Ispirandosi a **principi di cautela del GDPR** sulle categorie vulnerabili quali sono i minorenni, fino all'implementazione completa del Piano sull'IA, **l'uso autonomo delle piattaforme consentite dal presente Regolamento (vedere Art. 7) non sarà consentito agli studenti.**

I **docenti** promuoveranno un **uso mediato e supervisionato** dell'IA, come ad esempio attività collettive per spiegare il funzionamento dei sistemi di IA.

Gli strumenti di IA potranno quindi essere utilizzati, a titolo esemplificativo, per:

- supporto ai docenti nella progettazione di unità di apprendimento, materiali didattici e verifiche;
- supporto ai docenti per la produzione di documentazione burocratico-amministrativa;
- sviluppo del pensiero critico e delle competenze digitali degli studenti attraverso attività guidate di AI literacy, che ricadranno nell'ambito di Educazione Civica, in particolare nell'ambito della Cittadinanza Digitale.
- traduzione automatica, sintesi vocale, correzione grammaticale e strumenti di scrittura assistita.

Per gli usi sopra citati, si rammenta che è vietato inserire nei sistemi di IA dati personali propri o di terzi (nome, cognome, immagini, voce, indirizzo, recapiti, riferimenti sanitari o scolastici).

Art. 6 – Uso degli strumenti di IA da parte degli alunni

Come stabilito dal precedente Art. 5, nella prima fase di introduzione dell'IA nell'Istituto un uso autonomo degli studenti non sarà consentito.

A titolo esemplificativo, si riportano alcuni utilizzi che, in accordo con la normativa e le linee guida, verranno consentiti nella seconda fase di implementazione dell'IA.

1. Gli alunni dell'Istituto potranno utilizzare gli strumenti di Intelligenza Artificiale dell'Istituto esclusivamente per finalità didattiche, sotto la supervisione diretta dei docenti o di altro personale scolastico autorizzato.
2. L'utilizzo di strumenti di IA da parte degli alunni sarà consentito solo tramite piattaforme e account messi a disposizione dalla scuola, in ambienti controllati e protetti (vedere Art. 7 per le piattaforme).
3. Sarà assolutamente vietato inserire nei sistemi di IA dati personali propri o di terzi (nome, cognome, immagini, voce, indirizzo, recapiti, riferimenti sanitari o scolastici).
4. Gli strumenti di IA potranno essere utilizzati dagli alunni unicamente per:
 - supporto nello studio e nella comprensione dei contenuti;
 - attività di rielaborazione, sintesi e produzione guidata di testi o materiali;
 - esercizi di potenziamento linguistico e logico-matematico;

- attività creative e di laboratorio, sempre integrate nel percorso didattico.
- 5. Sarà vietato l'uso di strumenti di IA per lo svolgimento integrale dei compiti assegnati o per la produzione di elaborati non originali. Il lavoro prodotto con l'ausilio dell'IA deve essere sempre rielaborato e validato dall'alunno stesso sotto la guida del docente.
- 6. Ogni attività di utilizzo dell'IA da parte degli studenti sarà accompagnata da **momenti di educazione all'AI literacy**, finalizzati a sviluppare consapevolezza critica, capacità di valutazione delle fonti e responsabilità digitale.
- 7. Gli usi dell'IA tramite account personali non sarà consentito per lo svolgimento di attività didattiche a scuola o fuori dall'orario scolastico.

Le famiglie svolgeranno un ruolo fondamentale nella vigilanza sugli usi impropri dell'IA da parte degli studenti, al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 7 – Strumenti di Intelligenza Artificiale autorizzati

1. L'Istituto individua Gemini della **suite GWE (Google Workspace for Education)** come piattaforma di riferimento per l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale. GWE è già in uso nell'Istituto ed è coerente con le linee guida del **Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act**, del **Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR** e delle **indicazioni del MIM e dell'AgID** in materia di sicurezza, etica e protezione dei dati.
2. La piattaforma **GWE** è ritenuta dal DPO dell'Istituto conforme ai requisiti di sicurezza, trasparenza e protezione dei dati personali. I principi guida della conformità dipendono da:
 - la classificazione di rischio prevista dall'**AI Act**;
 - la presenza di garanzie di tracciabilità e controllo dei processi automatizzati;
 - la conformità normativa rispetto a privacy, data governance e tutela dei minori.
3. L'uso di strumenti di IA diversi da quelli integrati o approvati tramite la piattaforma **GWE** è consentito solo previa valutazione del **Gruppo di lavoro per l'innovazione digitale e l'IA** (vedere Art. 8), che dovrà verificare la conformità degli strumenti ai seguenti criteri:
 - **rischio minimo o limitato** (AI Act, Titolo III);
 - **assenza di trattamenti automatizzati** di dati sensibili o non necessari;
 - **trasparenza delle funzioni algoritmiche** e delle fonti informative;
 - **finalità educativa o organizzativa** coerente con il PTOF.
4. Il Gruppo di lavoro sull'Intelligenza Artificiale si riserva di aggiornare periodicamente l'elenco degli strumenti di IA autorizzati, in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica, e di pubblicarlo nel portale istituzionale insieme alle informative privacy specifiche.

Art. 8 - Responsabilità e governance

1. Il **Gruppo di lavoro per l'innovazione digitale e l'IA**, istituito dal Dirigente Scolastico, ha funzioni di monitoraggio, supporto ai docenti e aggiornamento delle policy. Il Gruppo di lavoro include:

Dirigente Scolastico, DSGA, Funzioni Strumentali Informatica, Animatore Digitale, docenti con comprovate competenze informatiche, DPO (o suo rappresentante).

2. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'attuazione del presente regolamento e della supervisione delle attività.
3. Il **Gruppo di lavoro per l'innovazione digitale e l'IA** avrà funzioni di monitoraggio, supporto ai docenti e aggiornamento delle policy.
4. Ogni uso innovativo degli strumenti di IA deve essere preventivamente segnalato al Dirigente Scolastico e al DPO per le valutazioni di conformità.

Art. 9 – Formazione e consapevolezza

In conformità con l'art. 4 dell'AI Act e la Legge n. 132/2025, la scuola promuove **attività di formazione e aggiornamento** per docenti, studenti, famiglie e personale sul corretto uso degli strumenti di IA, sviluppando competenze di AI literacy e sensibilizzazione sui rischi e opportunità della tecnologia.

Art. 10 – Aggiornamento

Il presente regolamento è soggetto a revisione periodica da parte del Gruppo di Lavoro sull'Intelligenza Artificiale, in coerenza con l'evoluzione normativa e tecnologica, e potrà essere integrato con ulteriori linee guida ministeriali e AgID.